

**PIRUZZOLO MASSIMO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CORSO MILANO 11
14100 ASTI AT
COD.FISC.: PRZMSM60E06A479Z
P.IVA: 01246130056
TEL. UFFICIO 0141/598701
FAX 0141/595598
CELLULARE 393 8990759
PEC: massimo.piruzzolo@pec.it**

SPETT.LE COMUNE
DI COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)
Alla c.a. del Sindaco
Alla c.a. del Segretario comunale
Alla c.a. del Responsabile del servizio finanziario

PARERE 11/2022

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 186 DEL 29/11/2022 AVENTE AD OGGETTO: "AGGIORNAMENTO FABBISOGNO DI PERSONALE - PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2022-2024".

L'Organo di revisione, ricevuta la proposta di delibera in oggetto completa di allegati:

- atteso che a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- atteso che, l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, commi 2 e 3, dispone che: « Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le

amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

- atteso che, l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e, comunque, solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- atteso che, a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- atteso che, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

- atteso che l'articolo 14-bis del decreto legge 4/2019, convertito in legge 26/2019, prevede che: l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore delle cessazioni intervenute nell'anno precedente sia il quinquennio precedente e non più il triennio; ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità rilevano, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità;
- atteso che, l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 conv. con modificazioni dalla legge 28/6/19 n. 58 ha stabilito che:” A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma ...(omissis)...., i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni”;
- dato atto che, a seguito della disposizione normativa di cui sopra, è stato adottato il decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze e dell'Interno in data 17/03/2020 (Decreto attuativo) recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, specificando che lo stesso decorre dal 20 aprile 2020;
- vista la circolare attuativa emanata dal Ministero dell'Interno in data 8/6/2020;
- vista la circolare del 13/5/2020 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica pubblicata sulla G.U. n. 226 del 11/9/2020;

- esaminata la suddetta proposta di delibera ed i relativi allegati da cui si ricava che le capacità assunzionali del Comune di Costigliole Saluzzo possono così determinarsi:

Art.3 c.5 D.L. n.90/2014	Risparmio
Cessazioni quinquennio precedente (2015-2019)	0,00

Verifica dell'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti

Classe demografica Ente	a >3000 abitanti
Soglia % - Tabella 1 art.4 D.M. 17 marzo 2020	27,20%
Ultimo rendiconto approvato	Anno 2021
Media Entrate anni 2019 – 2021 (dedotto FCDE)	Euro 2.017.864,33
Spesa di personale anno 2021 (dedotta irap)	485.166,44
Incidenza percentuale	24,04%
Margine finanziario per nuove assunzioni anno 2022 in sede di applicazione Tabella 2 art.5 D.M. 17 marzo 2020	Euro 126.233,60 (=26% di euro 485.166,44)
Margine finanziario teorico per nuove assunzioni	Euro 63.692,66 (=3,15644% di euro 2.017.864,33)

- rilevato che, allo scopo di far fronte ai bisogni della comunità locale attraverso il rafforzamento degli uffici preposti al rapporto con la cittadinanza le cui attività non sono diversamente esercitabili se non in via diretta e, comunque, mediante l'organizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, l'Ente ha previsto la seguente assunzione a tempo indeterminato il cui costo rientra nei limiti della spesa per le assunzioni flessibili e nel margine finanziario teorico per nuove assunzioni:

Spesa per le assunzioni flessibili - Anno 2022	
Limite di cui all'art. 9 c.28 L.n.122/2010	100% spesa anno 2009
Limite di spesa	Euro 46.279,04

Risorse già utilizzate per rapporti in essere	Euro 14.110,62
Limite di spesa per assunzioni flessibili	Euro 32.168,42

Fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

ANNO	CATEGORIA	PROFILO	CONSISTENZA	UTILIZZO FACOLTÀ ASSUNZIONALI SU BASE ANNUALE
2022	B3	Collaboratore tecnico	N.1 tempo pieno	Costo onnicomprensivo del trattamento € 30.150,56 Utilizzo di facoltà assunzionale al netto dell'IRAP pari a € 28.278,26
2023	Non determinabile			
2024	Non determinabile			
	SPESA SU BASE ANNUA 2022			Euro 30.150,56

- rilevato, infine, che il sistema di calcolo degli spazi assunzionali introdotto con l'art.33 del D.L. n.34/2019 consente la determinazione di questi ultimi per il solo anno di riferimento e cioè quello immediatamente successivo all'ultimo rendiconto approvato e, quindi, che le acquisizioni di personale per gli anni successivi verranno individuate una volta disponibili i necessari elementi di calcolo;
- richiamato il comma 5 dell'articolo 31-bis del D.L. 152/2021 che dispone, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e la ripartizione di tali risorse tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali;
- preso atto che il Comune di Costigliole Saluzzo intende procedere all'assunzione di un dipendente di categoria C a tempo determinato per l'attuazione di progetti

previsti dal PNRR e che, per tale assunzione, è risultato beneficiario del fondo di dotazione di cui al punto precedente;

- rilevato che tale assunzione non rileva ai fini dell'utilizzo delle facoltà assunzionali e ai fini del rispetto del limite di spesa del personale;
- rilevata la permanenza degli equilibri di bilancio anche in termini di cassa;
- visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e in ordine alla regolarità contabile rilasciati dai Responsabili di Servizio

esprime **parere favorevole** all'approvazione della suddetta proposta di delibera della Giunta comunale dando atto del rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente per le nuove assunzioni di personale.

Raccomanda, inoltre, che, nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del personale 2022/2024, e, all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

ASTI, LI' 30/11/2022

IL REVISORE DEL CONTO
Sottoscritto in forma elettronica
PIRUZZOLO DOTT. MASSIMO